CAMERA DEI DEPUTATI N. 1158

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAFARELLI

—

Istituzione della Scuola di didattica della musica presso i conservatori di musica

Presentata il 29 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono ben noti i termini del dibattito riguardante la formazione dei docenti della scuola italiana dell'obbligo. A fronte di un curricolo di studi superiori spesso soddisfacente sul versante specificamente disciplinare, viene invece unanimemente riconosciuta lacunosa la preparazione sul versante professionale, pedagogico e didattico.

Questa lacuna si fa ancora più grave nel caso dell'insegnante di educazione musicale, disciplina entrata ormai a pieno titolo nei programmi della nostra scuola dell'obbligo. Il curricolo di studi tipico dei conservatori di musica, da cui proviene l'insegnante di educazione musicale, è, infatti, quasi univocamente orientato alla pratica strumentale, appresa spesso a livelli eccellenti, ma priva di connessione con le realtà, i contenuti e i problemi dell'educazione musicale nella scuola dell'obbligo, in particolare quali si sono venuti ridefinendo nei recenti programmi ministeriali.

Per rimediare a questo stato di cose, il Ministero della pubblica istruzione istituì nei conservatori di musica, fin dal 1965, un corso straordinario di didattica della musica, oggi attivato in ben 29 conservatori. Tale corso è di livello superiore: ad esso infatti possono accedere solo allievi già diplomati o, nel caso di allievi provenienti da scuole di durata decennale, che abbiano conseguito il relativo compimento medio. La durata del corso è triennale. Per conseguire il titolo di compimento degli studi (che trattandosi di un corso straordinario viene definito « attestato »), l'allievo deve superare una serie di prove d'esame, scritte, pratiche e orali.

I venticinque anni trascorsi dalla prima istituzione del corso hanno portato non solo alla sua estensione quantitativa, a riprova, se ancora ve ne fosse bisogno, di quanto sentita sia dagli stessi allievi l'esigenza di una formazione pedagogica, ma anche a un collaudo più che solido della struttura del corso, e a una convalida dei contenuti e delle metodologie impiegate. I docenti dei corsi di didattica infatti, per iniziativa sia dell'ispettorato di istruzione artistica, sia delle proprie associazioni professionali (come la SIEM - Società italiana per l'educazione musicale), si sono periodicamente incontrati in convegni di studio intesi a verificare e confrontare i rispettivi curricoli. Una dimostrazione indiretta dell'importante funzione svolta dai corsi di didattica per il miglioramento della competenza del docente e quindi dell'insegnamento concreto nelle nostre scuole, è offerta dalla quantità e qualità dei contributi di studio e di ricerca sul terreno della pedagogia musicale censibili nella saggistica italiana degli anni settanta e ottanta, a fronte della quasi totale assenza dei decenni precedenti.

Alla luce di queste constatazioni, appare del tutto ingiustificata la condizione di minorità in cui il corso di didattica della musica è tuttora costretto dal suo statuto amministrativo di « corso straordinario », che non consente per questa stessa ragione il conseguimento di un diploma conservatoriale, e quindi preclude, a chi abbia conseguito l'attestato, l'accesso ai concorsi per l'insegnamento, configurando la situazione, paradossale e non più perpetuabile, che l'unico corso finalizzato alla formazione dell'insegnante non consente l'accesso all'insegnamento !

Le ragioni della finora mancata trasformazione del corso da straordinario in ordinario sono verosimilmente da ricercare prima di tutto nella pesantezza del sistema legislativo inerente la vita dei conservatori, sostanzialmente ancorato alla legge fondamentale risalente al 1930; in secondo luogo nel carattere complesso dello stesso corso di didattica, strutturato positivamente su cinque insegnamenti tutti principali e triennali, a fronte dell'articolazione tradizionale delle altre scuole di conservatorio, che vede una sola disciplina « principale » e un corredo di discipline « complementari »; in terzo luogo nel fatto che il Ministro della pubblica istruzione, che fissò nel 1965 i contenuti di ciascuna delle cinque discipline del corso nonché delle prove d'esame, non si è mai premurato di fissare invece l'orario interno del corso. Quest'ultima ragione ha portato nei primi anni di vita del corso a una eterogeneità di orari e quindi di funzionamento dei corsi stessi nei diversi conservatori. Dalla fine degli anni settanta un'omogeneità è stata raggiunta *de facto*, grazie alle intese definite nelle precitate iniziative organizzate dall'ispettorato dell'istruzione artistica e dalle associazioni di categoria.

Un'ultima ragione, che può spiegare l'inerzia legislativa su questa realtà, risiede nel timore che il corso di didattica, una volta riconosciuto come scuola ordinaria, e capace per ciò stesso di richiamare un numero più alto di allievi di quanto non succeda oggi, possa proporsi come « scorciatoia » o soluzione « facilitata » al compimento degli studi per l'allievo di conservatorio. È una ragione totalmente priva di fondamento. La stessa istituzione del corso di didattica si originò dall'esigenza, profondamente sentita dagli operatori scolastici più avvertiti, di un curricolo conservatoriale meno riduttivo e più ampio rispetto a quelli tradizionali. Ma soprattutto va ricordato il fatto elementare che l'accesso al corso di didattica è consentito solo all'allievo che abbia raggiunto almeno il compimento medio degli studi decennali (in genere otto anni), o addirittura, nel caso di scuola di durata inferiore, il diploma relativo: nel primo caso il corso di didattica si presenta come una opzione diversa rispetto al corso superiore delle altre scuole, più complessa e più lunga di un anno (undici anni, contro i dieci delle scuole di durata maggiore); nel secondo caso si presenta addirittura come un corso di perfezionamento post-diploma. In nessun caso può presentarsi dunque come una facilitazione.

Il provvedimento di riforma è reso urgente anche dalla situazione paradossale creatasi a seguito dell'applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, che nel suo articolo 44 prevedeva l'istituzione, a cura dei conservatori, di un corso speciale di didattica della musica aperto ai docenti precari della scuola media sprovvisti di titolo per l'insegnamento: corso al termine del quale il frequentante avrebbe conseguito il relativo diploma.

Organizzazione e contenuti del corso ricalcavano quelli del corso di didattica della musica già esistente nei conservatori: con la differenza fondamentale che mentre il corso esistente nei conservatori fissa i requisiti d'ammissione, come già ripetuto, al compimento del grado superiore di studi, i corsi speciali riducevano i requisiti per la frequenza all'obbligo, per tutti gli iscritti, di seguire un solo anno preparatorio.

L'intera iniziativa voluta dalla legge n. 270 del 1982 si è compiuta nel 1988, portando in quattro anni al diploma – e al successivo concorso di abilitazione – la categoria dei docenti di educazione musicale precedentemente sprovvisti di titolo.

Il paradosso flagrante della situazione consiste nell'avere da un lato riconosciuto il valore di diploma pari a un titolo di carattere eccezionale conseguito dopo quattro anni complessivi di studi, e nel negare lo stesso valore a un titolo perfettamente omologo quanto a struttura, finalità e contenuti, conseguito dopo un monte complessivo di studi compreso tra otto e undici anni!

Per queste ragioni, è necessario prevedere la trasformazione del corso straordinario di didattica in Scuola di didattica della musica, secondo l'*iter* già seguito a proposito dell'istituzione della scuola di chitarra, con la legge 2 maggio 1984, n. 106.

Questa trasformazione – che ha lo scopo primario di rimediare a un'inaccettabile discriminazione nei confronti di un curricolo formativo d'importanza fondamentale per la vita della scuola, discriminazione che di fatto ha svuotato finora di valore legale il titolo di studio relativo – non comporta di per sé oneri aggiuntivi per il Ministero della pubblica istruzione, se non quelli derivanti da una inevitabile istituzione della scuola di didattica nei conservatori in cui il corso di didattica non sia stata finora attivato.

Al Ministero della pubblica istruzione viene demandato il compito di valutare o meno la necessità di ridefinire l'articolazione interna della scuola e i relativi programmi, nonché di fissarne il monte ore per gli allievi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il numero 16. del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, introdotto dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 106, è aggiunto il seguente:

« 16-*bis*. Scuola di didattica della musica ».

ART. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative alla durata della scuola di didattica, alle discipline che la compongono, alle condizioni di età e di cultura richieste per l'ammissione, nonché ai programmi di insegnamento e di esame.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire un miliardo in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1992 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.